

## **TI\_GERICHTE 30.2003.23 vom 17. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.23)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.23 du 17 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.23 del 17 gennaio 2003

### **Volltext**

Incarto n.30.2003.23/CEG

800/001

Bellinzona

19 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 28 gennaio 2003 presentato da

\_\_\_\_\_ RI 0

difesa da: \_\_\_\_\_

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 emessa d'CRTE 0

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del 5 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 17 gennaio 2003, ha inflitto a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, una multa di fr. 200.■, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.■ e le spese di fr. 20.■, per i seguenti motivi:

"benché formalmente richiesto gli con scritto del 17.9.02 nella qualità di detentore del veicolo targato TI \_\_\_\_\_, ha ingiustificatamente ommesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;

che \_\_\_\_\_ è insorta contro tale decisione con ricorso 28 gennaio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio, con protesto di spese e ripetibili;

che nelle sue osservazioni 5 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 16 cpv. 1 della legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia ■ se richiesto ■ le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo;

che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);

che le contravvenzioni alle norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.■ (art. 22 cpv. 1 LACS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il 16 maggio 2002 alle 16.50 a Sorengo;

che la ricorrente lamenta, fra l'altro, di avere indicato fin da subito di non essere stata alla guida del proprio veicolo, presentando una dichiarazione scritta del 28 maggio 2002 firmata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, del seguente tenore:

"Il sottoscritto signor \_\_\_\_\_ - titolare del \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ - dichiara che la signora \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ il giorno giovedì \_\_\_\_\_ u.s. era presente nel mio salone dalle ore 16.15 alle ore 17.30 per prestazioni di shampoo e manicure";

che nella contestazione 4 giugno 2002 della multa disciplinare inflittale in data 21 maggio 2002, \_\_\_\_\_, attraverso il proprio patrocinatore, ha da sempre sostenuto di non essere stata alla guida del proprio veicolo, quel 16 maggio 2002, richiamandosi all'art. 16 cpv. 2 LACS in relazione con l'art. 125 CPP nonché alla giurisprudenza federale (DTF 107 IV 146) e prevalendosi sin da subito del proprio diritto di non fornire informazioni;

che l'autorità di primo grado ha richiesto il \_\_\_\_\_ 2002 a \_\_\_\_\_ di fornire le generalità "dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione a lei imputata";

che in risposta, il 27 settembre 2002, l'insorgente si è nuovamente appellata al suo diritto di non fornire indicazioni atte a comportare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un familiare, atteso che gli stessi si trovavano "nei gradi di parentela previsti dall'art. 125 CPP (coniuge, fratelli e sorelle, nipoti, genero e nuora)";

che, ciò posto, l'ingiunzione dell'autorità di primo grado risultava in effetti suscettibile ■ di per sé ■ di esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;

che, in siffatte circostanze, l'insorgente poteva a ragione appellarsi ■ in virtù dell'art. 126 CPP ■ al rifiuto di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;

che, dato quanto precede, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

che per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS; 125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza è annullata la decisione n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, nei confronti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.